

Documento sulla politica di impegno del Fondo

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione l'11/03/2022

Il Documento è redatto dal Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e Società Controllate in conformità alle prescrizioni del D.Lgs 58/98 e del Regolamento Covip, di cui alla Deliberazione del 2 dicembre 2020, in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione.

Informazioni in merito alla politica di impegno ai sensi dell'art. 124 - quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

La presente Sezione del documento definisce la politica di impegno del Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e Società Controllate (di seguito "Fondo pensione" o "Fondo"), secondo quanto richiesto dall'articolo 124-quinquies del Dlgs n. 58/1998 (TUF), introdotto dal Dlgs. 49/2019 che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. "Shareholder Rights Directive II", nel seguito "SHRD II") in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in questione prevede che il Fondo pensione, al pari degli altri investitori istituzionali, adotti e comunichi al pubblico una "politica di impegno", che descrive le modalità con cui integra l'impegno in qualità di azionista (segnatamente, con riferimento alle azioni quotate su mercati italiani o dell'Unione europea) nella sua strategia di investimento, mentre il comma 3 consente all'investitore istituzionale di fornire al pubblico una comunicazione chiara e motivata delle ragioni alla base dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni in questione.

Il Fondo pensione ha ritenuto anche per il 2022 di non adottare una politica di impegno in qualità di azionista, sulla base delle motivazioni che sono di seguito illustrate.

Le caratteristiche dell'investimento azionario del Fondo pensione

Il Fondo pensione per quanto riguarda la gestione delle sue risorse, così come residuanti all'esito dell'operatività dell'accordo del 3/8/2021 che ha già determinato il trasferimento delle posizioni e delle connesse risorse finanziarie della Sezione 2 al Fondo Pensione a Contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, ivi inclusi gli investimenti azionari, segue il criterio di "adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche" previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del DM Finanze n. 166/2014, che definisce le norme in materia di criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione.

Gli uffici e le funzioni preposti dal Fondo pensione al controllo degli investimenti verificano il rispetto di questa previsione, in termini di limiti alla concentrazione, da parte dei soggetti gestori a cui è affidata l'esecuzione della politica di investimento definita dal Fondo pensione.

Di conseguenza, gli investimenti del Fondo pensione appaiono molto diversificati tra differenti tipologie di strumenti finanziari, emittenti, aree geografiche e divise; tale differenziazione riguarda anche la categoria di strumenti finanziari interessati dalla definizione della politica di impegno (azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea).

La predetta situazione rappresenta una caratteristica strutturale della gestione patrimoniale del Fondo pensione, in quanto deriva, come detto, dall'ottemperanza ad una disposizione di carattere generale che disciplina le modalità di investimento dei fondi pensione; pertanto, si tratta di una costante della strategia di investimento seguita dal Fondo.

Va inoltre considerato che i costi connessi alla partecipazione alle Assemblee delle Società - peraltro appartenenti a Paesi e settori molto differenziati - appaiono elevati, sia in termini di attivazione delle necessarie procedure con i gestori finanziari e con la Banca depositaria sia derivanti dalla necessità di approfondire le tematiche all'ordine del giorno di ciascuna Assemblea; tali costi, indipendentemente dall'esistenza di garanzie sulla immodificabilità delle prestazioni a carico dei soggetti co-obbligati, sarebbero destinati a ricadere sulle risorse destinate alla copertura delle obbligazioni verso i beneficiari, nel cui esclusivo interesse il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad operare, senza che, allo stato, sia possibile identificare il concreto contributo positivo che possa derivare da tale impegno.

L'articolazione del modello gestionale adottato dal fondo pensione

Oltre a queste motivazioni, derivanti dall'adempimento dell'obbligo regolamentare di diversificazione del portafoglio, un secondo ordine di valutazioni deriva dalla struttura gestionale adottata dal Fondo pensione, caratterizzata:

- ✓ dal conferimento della totalità delle risorse della Sezione 1 a un gestore esterno, senza il ricorso a forme di gestione diretta in azioni di Società quotate;
- ✓ da una gestione dinamica svolta dal gestore che presuppone una logica di movimentazione delle posizioni rimessa alla totale autonomia del gestore stesso.

Questo modello gestionale fa sì che il Fondo pensione, in attuazione delle prescrizioni derivanti dal quadro normativo di riferimento, abbia pertanto demandato le singole scelte di investimento al gestore, nel rispetto della politica di investimento adottata dal Fondo stesso.

In conseguenza di ciò, anche in materia di investimento azionario, non è possibile individuare scelte di investimento strategico di lungo periodo in alcune particolari Società; al contrario, il gestore può, nel rispetto dei limiti previsti dal mandato, procedere in qualsiasi momento alla dismissione dei singoli titoli azionari.

Questa impostazione rende, allo stato attuale, difficilmente realizzabile la politica di impegno, in quanto, ancorché il Fondo pensione possa attivare le procedure necessarie per esercitare i diritti di voto derivanti dalle partecipazioni azionarie in portafoglio, l'esercizio di tale facoltà costituirebbe un vincolo all'operatività del gestore in contrasto con la netta differenziazione dei ruoli nell'ambito dell'impianto gestionale previsto dalla vigente normativa.

In ogni caso, anche la presenza di gestioni a benchmark non consente di individuare a priori i titoli azionari caratterizzati da una presenza stabile in quanto il gestore, che non è tenuto a replicare esattamente il parametro di riferimento, potrebbe decidere di non inserire i predetti titoli nel portafoglio gestito per conto del Fondo ovvero di inserirli in una percentuale diversa da quella prevista nel relativo benchmark.

Anche queste considerazioni appaiono avere una valenza strutturale, in quanto derivano, analogamente all'obbligo di diversificazione del portafoglio, dalla scelta del Fondo di non avvalersi delle deroghe previste per le forme pensionistiche preesistenti in tema di gestione diretta determinando l'impossibilità per il Fondo pensione di definire investimenti azionari strategici, né di incidere su scelte tattiche le quali ricadono esclusivamente sul gestore e che determinano la composizione del portafoglio azionario.

Nell'ambito di queste scelte rientra anche l'utilizzo di OICR azionari, che è ammesso nell'ambito del mandato di gestione del Fondo pensione ancorché sottoposto a limitazioni. La facoltà da parte del gestore di utilizzare OICR riduce ulteriormente il perimetro di applicazione della politica di impegno che il Fondo pensione dovesse decidere di adottare, in quanto non potrebbe essere estesa all'investimento in azioni realizzato per il tramite di questi strumenti.

Conclusioni

Per tutte le motivazioni sin qui addotte, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona ha confermato l'intendimento di non adottare la politica di impegno di cui all'articolo 124-quinquies del TUF.

In ogni caso, il Fondo pensione ha previsto espressamente nelle convenzioni un obbligo a carico del gestore a considerare i criteri ESG all'interno del processo di definizione dell'universo di investimento.

In conformità alle disposizioni IORP II, il Fondo ha attivato uno specifico monitoraggio sulla dimensione della sostenibilità degli investimenti (Environmental Social and Governance - ESG) i cui fattori possono incidere sia sui risultati a medio e lungo termine degli stessi sia come specifico fattore di rischio.

Nell'ambito della convenzione è stato altresì formalizzato un obbligo a carico del gestore a considerare congiuntamente al fondo le eventuali posizioni per le quali il suddetto monitoraggio abbia fatto emergere criticità. Allo stesso modo è previsto anche un obbligo a dismettere le medesime posizioni laddove la giustificazione a investire non venisse ritenuta sufficiente da parte del fondo (con riferimento alla soddisfazione dei criteri ESG).

In relazione agli eventi in atto per effetto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che non debbano in alcun modo essere assunte posizioni dirette in titoli di emittenti russi e che le posizioni per le quali si rilevino esposizioni indirette su tali emittenti (OICR), qualora non possano essere dismesse non debbano in alcun modo essere ulteriormente incrementate.